

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PERRINO** e **MORANDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1964

Istituzione del farmacista provinciale

ONOREVOLI SENATORI. — Il grande sviluppo che ha preso la nostra produzione di farmaci, unitamente all'indispensabile esigenza sempre più viva e pressante di meglio ordinare e di sviluppare l'assistenza farmaceutica anche nei Comuni — e non sono pochi — che di essa sono privi, da una parte accentuano sempre più la necessità di intensi ed efficaci controlli sulla produzione dei farmaci al fine di impedire che siano messi in commercio medicinali non genuini e non rispondenti alle formule in base alle quali furono autorizzati; e dall'altra richiedono anche, in ordine al servizio di somministrazione dei farmaci, oltre al riordinamento ed allo sviluppo delle farmacie, una maggiore e più capillare sorveglianza diretta ad ottenere una più attenta e sicura osservanza delle leggi, ora non sempre ed ovunque pienamente rispettate.

Non si può negare, purtroppo, che tutta l'organizzazione degli uffici della Sanità ha bisogno di essere riveduta e perfezionata, perchè il Ministero della sanità, sorto in Italia con eccessivo ritardo, è rimasto, si può dire, nelle sue linee generali, presso a poco ancora quello che era quando costi-

tuiva una semplice Direzione generale del Ministero dell'interno. Donde manchevolezze e deficienze di struttura e di mezzi; ed anche quel tanto di sviluppo di funzioni e di organi che nel frattempo si è verificato, è venuto su, slegato, saltuario, mai bene coordinato ed unitario, sia al centro, sia ancor più alla periferia.

Certo, non di colpo tutto può farsi; ma occorre però che ormai, settore per settore, secondo un determinato ordine di priorità, si vadano realizzando le riforme che appaiono più urgenti e necessarie. Il tutto però con una visione d'insieme chiara e completa al fine di evitare quello che è, secondo noi, il peggiore dei mali: ricorrere, cioè, ai rimedi degli aggiustamenti e dei rattoppi presi sotto l'emozione e l'allarme suscitati nell'opinione pubblica, talvolta anche esageratamente, da un qualche doloroso episodio, o da qualche clamoroso scandalo.

Nei riguardi del servizio farmaceutico inteso come produzione e come distribuzione del farmaco, va notato che se si vuole svolgere un'azione veramente efficiente, si rende indispensabile tenere ormai distinti i compiti dell'uno e dell'altro settore.

Si tratta, invero, di compiti che, pur mirando al medesimo fine, quale è quello della tutela della salute pubblica, richiedono strutturazione, competenza e disponibilità di mezzi diversi.

Non è perciò razionale che al centro siano affidati ad una unica Direzione generale con ben sei grosse Divisioni e 22 Sezioni, tanto tutti i molteplici e gravosi servizi concernenti la produzione dei farmaci, quanto anche quelli — non meno vasti e complessi — concernenti la loro distribuzione; e che alla periferia, peggio ancora, questo insieme di compiti sia riversato tutto sulle spalle del Medico provinciale che, chiamato ormai a dirigere con non poca responsabilità l'autonomo Ufficio provinciale sanitario manca, tra l'altro, anche di personale e di mezzi sufficienti per poter svolgere adeguatamente la vasta e difficile azione che teoricamente gli compete.

Da qui la necessità di scindere al Centro l'attuale unica Direzione generale del servizio farmaceutico in due distinte Direzioni generali: una per i servizi concernenti la produzione dei farmaci e l'altra per i servizi concernenti la distribuzione.

Correlativamente, anche alla periferia si rende indispensabile che tutti i numerosi servizi concernenti sia la produzione, sia la distribuzione dei farmaci siano affidati ad un funzionario più qualificato di quanto non sia oggi per necessità di cose il Medico provinciale; e ciò con l'istituzione del farmacista provinciale, com'è nei voti già da tempo espressi dalla stessa categoria interessata, la quale non a torto ritiene che mediante questo funzionario qualificato sia più facile realizzare una funzione di risanamento, di elevazione e di sviluppo dell'assistenza farmaceutica, che troppo ora vessata e trascurata, pur non lasciando per fortuna molto a desiderare come servizio, sotto l'aspetto

professionale, vive però da tempo, sotto i molteplici aspetti del suo funzionamento giuridico, in un clima di disagio, di contrasti e di confusione che ne mina la consistenza e la laboriosità.

Con l'istituzione del farmacista provinciale anche il Medico provinciale verrebbe sollevato, almeno in parte, dal cumulo eccessivamente pesante di tante incombenze, in modo da farne un vero dirigente della sanità in provincia e non un cireneo affaticato esecutore di mille e mille svariati piccoli e grandi compiti ai quali manca perfino il tempo di attendere.

D'altro lato il settore farmaceutico nel suo complesso non è da meno del settore veterinario per il quale fu a suo tempo provveduto con l'istituzione del veterinario provinciale.

La spesa per la realizzazione di questa modesta, ma pur significativa riforma può ben rientrare nell'assegnazione normale del bilancio della sanità per gli esercizi futuri, tenendo anche conto che — inizialmente — prima della piena applicazione, la spesa sarà notevolmente ridotta.

Nel complesso essa si aggira sui 110 milioni tenendo conto dei coefficienti relativi ai posti proposti, così specificati:

- a) per un posto di direttore generale, coefficiente 900;
- b) per due posti di direttore di divisione, coefficiente 500;
- c) per dieci posti di farmacista capo, coefficiente 500;
- d) per venti posti di farmacista di 1^a classe, coefficiente 325;
- e) per trenta posti di farmacista di 2^a classe, coefficiente 271;
- f) per quaranta posti di farmacista di 3^a classe, coefficiente 220.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A decorrere dal 1° gennaio 1965 l'attuale Direzione generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanità prenderà il nome di « Direzione generale dei servizi concernenti la produzione dei farmaci »; e viene istituita una nuova direzione generale denominata: « Direzione generale dei servizi concernenti la distribuzione dei farmaci ».

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data viene istituito presso ogni Ufficio provinciale sanitario il posto di: « Farmacista provinciale ».

Art. 3.

In relazione a quanto previsto nei precedenti articoli 1 e 2 della presente legge il ruolo del personale del Ministero della sanità viene così modificato:

a) i posti di Direttore generale vengono aumentati di un posto;

b) i posti di Direttore di divisione della carriera amministrativa vengono aumentati di due posti;

c) i posti di farmacisti vengono aumentati di 100 posti ripartiti nelle varie classi (1^a, 2^a, 3^a) secondo l'organico vigente.

È abolito il posto di farmacista superiore.

Art. 4.

All'onere di lire 110 milioni, derivante dalla disposizione dell'articolo 3 della presente legge, sarà fatto fronte mediante l'aumento di pari ammontare dello stanziamento del capitolo corrispondente al capitolo 7 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per il 1963-64 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della sanità verranno determinati i servizi e gli uffici delle due Direzioni generali previste dall'articolo 1 ed i servizi da assegnare ai farmacisti provinciali di cui all'articolo 2.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore dal 1° gennaio 1965.